

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI, NOTIZIE E INFORMAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 9 LUGLIO 2010; MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 17 MAGGIO 2017)

INDICE

- Art. 1 – Diritto d'accesso
- Art. 2 – Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso
- Art. 3 – Atti accessibili
- Art. 4 – Segreto d'ufficio e tutela della privacy
- Art. 5 – Procedura per l'accesso agli atti
- Art. 6 – Entrata in vigore

Art. 1

(Diritto d'accesso)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi in possesso dell'Ente, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese.
2. Il diritto di accesso dei consiglieri si esercita con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

(Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso)

1. Per "accesso" si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia, ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Il diritto di accesso si esercita attraverso:
 - l'acquisizione di notizie e di informazioni verbali e in forma scritta;
 - la visione e l'acquisizione di copie di atti e documenti.
3. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici.

Art. 3

(Atti accessibili)

1. I consiglieri hanno diritto di accesso agli atti formati, ai provvedimenti adottati e agli atti preparatori, nonché agli atti istruttori del procedimento, anche se non provenienti dall'Amministrazione.

Art. 4

(Segreto d'ufficio e tutela della privacy)

1. Relativamente alle notizie ed informazioni acquisite con l'esercizio del diritto di accesso, il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge, nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il consigliere deve considerarsi responsabile del trattamento dei dati acquisiti, assumendo conseguentemente tutte le relative responsabilità. Pertanto, dovrà astenersi dall'utilizzo dei dati e documenti per finalità estranee al proprio mandato elettivo, conservare diligentemente quanto consegnatogli dagli uffici, adottando ogni accorgimento volto ad evitare che ai dati e documenti possano accedere estranei.

Art. 5

(Procedura per l'accesso agli atti)

1. L'istanza di accesso agli atti e documenti deve essere presentata direttamente al responsabile del servizio presso il quale risulta giacente la pratica, nel rispetto dei seguenti giorni della settimana e nei seguenti orari: nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico ovvero in altri orari previa intesa con il responsabile.

2. Il diritto d'accesso potrà in concreto essere esercitato:

- qualora si tratti di visione degli atti **entro n. dieci** giorni lavorativi successivi alla richiesta;

- qualora si tratti di copia degli atti, **entro n. venti** giorni lavorativi successivi alla richiesta.

3. Qualora la consultazione non possa concludersi entro la giornata concordata, è consentita la reiterazione d'intesa con il dirigente.

4. L'istanza d'accesso del consigliere non deve essere motivata e deve conformarsi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando di determinare intralcio all'attività istituzionale dei pubblici uffici.

5. Per esercitare il diritto d'accesso il consigliere deve redigere e sottoscrivere apposita istanza, nella quale devono essere indicati in modo specifico i documenti richiesti. Non potranno, pertanto, essere evase richieste generiche ed indeterminate di documenti.

6. La richiesta d'accesso non potrà avere ad oggetto più di n. tre documenti alla settimana. (COMMA SOPPRESSO CON MODIFICA DEL 17 MAGGIO 2017)

7. Non è consentito al consigliere apportare alcun segno su

documenti ed atti avuti in visione.

8. I consiglieri hanno diritto ad ottenere copie di atti e documenti gratuitamente.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, come modificato, entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Amministrazione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge.